



COMUNE DI BANARI

PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 396/117 DEL 29-11-2017

OGGETTO: Proroga tecnica contrattuale per il periodo 01/12/2017 - 31/05/2018, nelle more della conclusione dell'espletamento delle procedure di gara da parte dell'Unione dei Comuni del Meilogu, per l'affidamento del "SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI BANARI E SILIGO".
CIG:6696978911 CUP:J89D16000790004.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO che con Decreto del Sindaco n°03 del 07.06.2016 è stata attribuita al tecnico comunale, Geom. Mauro Cau, la Responsabilità dell'area Tecnico/Vigilanza, così come modificato con decreto n°1 del 31.03.2017;

RILEVATO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.14 in data 26/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2017/2019;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 in data 26/04/2017, immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;
- con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 08.05.2017, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017;

PREMESSO che i Comuni di Banari e Siligo, rispettivamente con deliberazioni di C.C. n°36 del 29.09.2014 e n°31 del 30.09.2014 hanno delegato l'Unione dei Comuni del Meilogu per la gestione in forma associata del servizio di raccolta e smaltimento RR.SS.UU. per il periodo 2015- 2017, con possibilità di rinnovo per il periodo 2018-2020;

VISTO che nelle more dell'attivazione del servizio RR.SS.UU. intercomunale da parte dell'Unione dei Comuni del Meilogu, i comuni di Banari e Siligo con le rispettive deliberazioni del C.C. n° 17 del 04/04/2016 e n° 17 del 05/04/2016, stabilivano di continuare a gestire il servizio in forma associata rinnovando la convenzione in essere, dando mandato ai rispettivi uffici tecnici perché fosse predisposto apposito progetto per la gestione del servizio per la durata di anni uno, eventualmente prorogabile (art.3 C.S.A.);

RILEVATO che il Comune di Banari è stato identificato quale capofila dell'associazione costituita tra i due comuni;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152/2006 e ss.mm.ii., "Norme in materia ambientale", *Parte quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*;

ACCERTATO che in seguito al mandato ricevuto, gli uffici tecnici dei Comuni di Banari e Siligo, costituiti in associazione, hanno predisposto il progetto esecutivo a firma del tecnico comunale di Siligo Dr.Ing.Giuliano Urgeghe e dal Geom. Mauro Cau in qualità di Responsabile del Procedimento;

VISTO il progetto denominato "SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI BANARI E SILIGO" a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Siligo Dr.Ing.Giuliano Urgeghe;

VISTO il quadro economico del Progetto per "SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI BANARI E SILIGO" dell'importo complessivo annuo di € 184.819,30 di cui € 74.303,62 per il Comune di Banari ed € 110.515,68 per il Comune di Siligo al netto dei rimborsi CONAI e i relativi allegati tecnici;

RILEVATO che il progetto di cui sopra è stato approvato con deliberazione di G.C. n°30 del 18.05.2016 (Comune di Banari) e n°31 del 17.05.2016 (Comune di Siligo);

PRESO ATTO CHE:

- con determinazione del Responsabile Settore Tecnico n°276 del 13.06.2016, sono state avviate le procedure necessarie per poter indire la gara per l'affidamento del "Servizio di igiene urbana nei territori dei Comuni di Banari e Siligo" per la durata di anni uno, eventualmente prorogabile;

- che è stata espletata la manifestazione di interesse ed individuate le ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b e art. 63 del D. Lgs 50/2016, così come indicate nel "Verbale formazione elenco operatori economici sorteggiati" datato 30.06.2016 ed allegato alla presente determina;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 511 del 15.11.2016 con la quale si prendeva atto dei verbali di gara della commissione e dell'aggiudicazione provvisoria a favore della ditta EFFE AMBIENTE SRL. - CAGLIARI - P.IVA – C.F: 03568600922, per l'affidamento del "Servizio di igiene urbana nel territorio dei Comuni di Banari e Siligo", per la durata di anni uno;

VISTO che a seguito dei controlli e verifiche effettuate, con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 515 del 21.11.2016 si aggiudicava, in via definitiva, il "Servizio di igiene urbana nel territorio dei Comuni di Banari e Siligo", per la durata di anni uno, alla Ditta EFFE AMBIENTE SRL – Cagliari - P.IVA – C.F. 03568600922, per l'importo di €. 119,414,35 oltre 3.370,27 per oneri sulla sicurezza, oltre IVA;

ACCERTATO che in data 19.12.2016 REP.556 è stato stipulato il contratto d'appalto tra il Comune di Banari (in qualità di capofila dell'Associazione dei Comuni Banari/Siligo) e la ditta aggiudicataria del Servizio "EFFE AMBIENTE SRL – Cagliari - P.IVA – C.F. 03568600922", per la durata di anni uno;

VISTO che il Servizio ha avuto inizio in data 01.12.2016, come da verbale di consegna sottoscritto dal Geom. Mauro Cau e dal Sig. Floris Gavino, legale rappresentante della Ditta Effe Ambiente Srl, ed ha scadenza in data 30.11.2017;

DATO ATTO che il contratto è prossimo alla scadenza e che al momento sono in corso le procedure di gara da parte dell'Unione dei Comuni del Meilogu per l'affidamento della gestione in forma associata del servizio di raccolta e smaltimento RR.SS.UU. intercomunale, che i Comuni di Banari e Siligo hanno delegato rispettivamente con deliberazioni di C.C. n°36 del 29.09.2014 e n°31 del 30.09.2014;

CONSIDERATO che il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani fa parte dei servizi essenziali che non possono essere interrotti pertanto, ai fini della continuità del servizio, nelle more della conclusione delle procedure d'appalto, risulta necessario procedere alla proroga tecnica del contratto in corso;

Visto l'art. 106, comma 11 del D.Lgs n. 50/2016 che testualmente recita *“La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.”*

VISTO l'art.3 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto, che testualmente prevede:

Durata dell'appalto/rinnovo:

La durata dell'appalto è prevista in 12 (dodici) mesi, con presunzione d'avvio dal 10/07/2016 e comunque a decorrere dalla data di inizio effettivo del servizio, che risulterà da apposito verbale.

Qualora allo scadere del presente appalto non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto che sarà bandito dall'Unione dei Comuni del Meilogu, e conseguentemente affidato il servizio, l'Appaltatore dovrà garantirne l'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della Ditta Subentrante.

Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel relativo capitolato;

RILEVATO che la proroga tecnica è contemplata nel bando di gara e nei relativi allegati;

RILEVATO che alla data odierna, l'iter procedurale della gara, bandita dall'Unione dei Comuni del Meilogu non è stato ancora concluso e, pertanto, occorre un ulteriore periodo di tempo, ai fini dell'aggiudicazione definitiva del Servizio;

RITENUTO, pertanto, indispensabile continuare a garantire la prosecuzione ed il regolare mantenimento del servizio di che trattasi, nelle more dell'individuazione del nuovo aggiudicatario, rivestendo carattere di servizio pubblico e costituendo attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, giusto art. 178, 1° comma del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO che si ravvisa, pertanto, in attesa dell'aggiudicazione a nuovo affidatario, la necessità e l'urgenza che il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani sia garantito, senza soluzione di continuità, a tutela dell'igiene e della salute, dell'ambiente e del decoro urbano dei territori di Banari e Siligo;

Ritenuto che nelle more dell'espletamento delle procedure di gara si rende indispensabile provvedere ad una proroga del Servizio attualmente in essere dalla data del 01.12.2017 sino alla data del 31.05.2018;

PRECISATO che:

- l'esercizio della proroga è preordinato al soddisfacimento del pubblico interesse insito nella garanzia della prosecuzione dello svolgimento del RR.SS.UU. nel territorio dei Comuni di Banari e Siligo, nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione del contraente al quale affidare, previa stipula di nuovo rapporto negoziale, l'attività stessa da parte dell'Unione dei Comuni del Meilogo, a cui i comuni Banari e Siligo hanno delegato il Servizio;
- la proroga è un istituto adoperabile dalle amministrazioni per il tempo strettamente necessario a completare procedure di gara già indette (o ad avviarle ed ultimarle ex novo), ed un semestre può ritenersi la soglia massima ragionevolmente accettabile, potendo garantire contro eventuali imprevisti nell'espletamento della selezione; anche il dato normativo di riferimento (art. 23, comma 2, della L. 62/2005) conforta tale linea interpretativa (cfr. sentenze Sezione 11/03/2011 n. 419, 24/06/2011 n. 939 confermata in appello da Consiglio di Stato, Sez. V - 21/06/2012 n. 3668, TAR Lombardia - Brescia, Sez. II, sentenza 05/03/2013 n. 214);

RICHIAMATE le deliberazioni dell'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici in merito alla proroga dei contratti, ove viene chiarito che la proroga di un affidamento, in ossequio al principio costituzionale di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 della Costituzione), può essere prevista solo in casi eccezionali, come nelle more dell'individuazione del nuovo contraente (Deliberazione n. 66 del 18/07/2012 - rif. Fascicolo VICO n. 226/2012; Deliberazione n. 86 del 06/10/2011 - rif. D. Lgs. 163/06 Articolo 56 - Codici 56.1);

DATO ATTO che, come chiarito dall'ANAC nella FAQ "Tracciabilità dei flussi finanziari" aggiornate al 06/06/2016, non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario;

VISTO che il codice identificativo (CIG) attribuito all'affidamento del servizio di RR.SS.UU. precedente è il seguente: CIG: 6696978911;

VISTA la comunicazione prot. 2597 del 21.11.2017 con la quale veniva richiesto alla ditta Effe Ambiente Srl, che attualmente gestisce il Servizio, la disponibilità alla prosecuzione dello stesso, agli stessi patti e condizioni del contratto principale dalla data del 01.12.2017 sino alla data del 31.05.2018;

VISTA la nota della ditta Effe Ambiente Srl, prot. n. 2603 del 22/11/2017, la quale dichiara la propria disponibilità alla prosecuzione del contratto in regime di proroga tecnica fino al 31/05/2018, agli stessi patti e condizioni del contratto in corso;

ACCERTATO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012, non si ravvisa nessuna situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, in capo al titolare di posizione organizzativa;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria ex art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali;

VISTI:

il vigente regolamento comunale sui contratti;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

il codice dei contratti emanato con D.Lgs. nr. 50/2016;
lo Statuto Comunale;

DETERMINA

DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

DI PROROGARE, a favore della ditta "EFFE AMBIENTE SRL – con sede legale in Cagliari, Via S.Lucifero n°31 - P.IVA – C.F. 03568600922, il contratto relativo ai "SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI BANARI E SILIGO" dalla data del 01.12.2017 sino alla data del 31.05.2018, per la complessiva somma di €. 67.531,56 Iva e oneri sicurezza compresi, da liquidarsi in parti proporzionali al numero di abitanti tra i Comuni di Banari e Siligo;

DI DARE ATTO che il contratto è prorogato agli stessi patti e condizioni di quello in corso, pertanto continuano ad applicarsi le stesse norme contrattuali previste esplicitamente nel contratto d'appalto e nel capitolato speciale d'appalto ad esso allegato;

DI IMPEGNARE, a favore della Ditta EFFE AMBIENTE SRL – Cagliari - P. IVA/C.F. 03568600922, per il periodo che va dal 01.12.2017 sino alla data del 31.05.2018 la complessiva somma di €.67.531,56 Iva compresa, come segue:

- €. 11.255,26 per il periodo 01.12.2017-31.12.2017 dal Cap. 9518.3 del Bilancio 2017;
- €. 56.276,30 per il periodo 01.01.2018-31.05.2018 dal Cap. 9518.3 del Bilancio 2018;

DI DISPORRE che la presente determinazione:

-comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

-venga pubblicata, ai fini della trasparenza amministrativa e della pubblica conoscenza, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell'Albo Pretorio On-line sul sito web istituzionale di questo Comune - www.comune.banari.ss.it - accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) e nella apposita sezione "amministrazione trasparente" del sito web istituzionale;

DI DICHIARARE che, ai sensi del Codice di Comportamento di cui al DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Banari, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.12/2014, non sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con di destinatari dell'atto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Geom. Mauro Cau

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore
Mauro Cau

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 29-11-2017

Il Responsabile di Servizio
Mauro Cau

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di Regolarità Contabile.

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

IMPEGNO DI SPESA						
N.		367	sub	Anno 2017	del 29-11-2017	Comp./Res. C
Capitolo 9518	Articolo 3	Cod. bil. 109050 3	SIOPE 1303	Descrizione capitolo: SPESE PER APPALTO SERVIZIO N.U. IN FORMA ASSOCIATA BANARI-SILIGO (E.CAP.55.1-411.8)		
Causale impegno		Proroga tecnica contrattuale per il periodo 01/12/2017 - 31/05/2018 del "SERVIZIO DI IGIENE URBANA BANARI - SILIGO"				
Importo operazione		€. 11.255,26				

Banari, 29-11-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Prof. Antonio Carboni

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Banari, 30-11-2017

Il Messo Comunale
Giuseppe Carta